SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1957

(97ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (1511-B) (*D'iniziativa dei deputati Resta ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1312, 1316, 1317 ,1319 1320, 1321, 1322
CERMIGNANI 1317
GIUA 1317
LAMBERTI, *relatore* . . 1313, 1314, 1315, 1316, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE 1316
ROFFI 1316, 1319
RUSSO Luigi 1316
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 1314, 1315, 1319, 1321
TIRABASSI 1317

« Istituzione di una Deputazione di storia patria per la Lucania » (1976) (*D'iniziativa del senatore Ciasca*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1307, 1308, 1310, 1311, 1312
BARBARO 1311
CARISTIA, *relatore* 1307
DONINI 1308
GIUA 1311
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1310
ZANOTTI BIANCO 1308, 1311

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci Di Valmaggiore, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: « Istituzione di una Deputazione di storia patria per la Lucania » (1976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Deputazione di storia patria per la Lucania ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARISTIA, *relatore*. Il progetto di legge del senatore Ciasca mi sembra molto semplice e degno di accoglimento. Sarò quindi brevissimo.

In relazione all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 245, il disegno di legge sottoposto al nostro esame intende provvedere alla riforma della Deputazione di storia patria delle Calabrie e della Lucania prevista dal decreto citato. Esso ha lo scopo di staccare le provincie della Lucania (Matera e Potenza) da quelle della Calabria (Reggio, Catanzaro, Cosenza) in modo da costituire una Deputazione di storia patria per la Lucania, autonoma e dotata di personalità giuridica.

I motivi esposti dal proponente nella relazione mi dispensano dall'insistere sulla opportunità e la bontà della proposta, che darà certo nuovo impulso alle indagini concernenti la storia locale. La necessità del progetto è determinata dal bisogno di nuove norme giuridiche che sostituiscano quelle contenute nel regio decreto del 20 giugno 1935, n. 1176, e integrino e diano attuazione a quelle del decreto del 1947.

Il disegno di legge del senatore Ciasca si concreta in pochi articoli (cinque), che precisano e determinano la costituzione e il funzionamento della nuova Deputazione. Esso mi trova in pieno accordo e mi auguro che venga accolto favorevolmente anche dai colleghi della Commissione, anche perchè l'attuazione del progetto non implica onere finanziario.

DONINI. Ritengo pienamente giustificati i motivi addotti dal Presidente nel presentare questo disegno di legge. Non capisco però l'ultima affermazione del relatore: che l'attuazione del progetto non implica cioè alcun onere finanziario; penso invece che implicherà degli oneri nel prossimo bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. I contributi necessari non sono a carico dello Stato. Potranno essere a carico dell'amministrazione provinciale oppure di una società privata o anche di privati studiosi. Per quanto riguarda poi la sede sarà necessario, dal punto di vista legale, indicare una sede, ma questo non comporta alcuna spesa perchè la sede stessa potrà essere fissata presso una scuola o un istituto già esistente.

DONINI. La mia era semplicemente una richiesta di informazione, non un'obbiezione.

ZANOTTI BIANCO. Sono d'accordo, nonostante che abbia più volte, in occasione della riunione della Deputazione di storia patria calabro-lucana, fatto rilevare che in Calabria e Lucania la vita di questa Deputazione è stata molto sterile.

La Deputazione calabro-lucana, fondata ormai da alcuni anni, non ha mai fino ad oggi funzionato, nonostante che sia stata provvista da noi, dell'Associazione per il Mezzogiorno, di locali a Reggio Calabria e sia stato nominato Presidente uno studioso di valore. E questa Deputazione era anche priva di un organo scientifico. È per questa ragione che assieme al senatore Paolo Orsi dal 1931 abbiamo creato l'Archivio storico per la Calabria e la Lucania, che da molti storici è considerato uno dei più buoni archivi italiani e che raccoglie scritti non solo di studiosi delle due regioni ma di storici di fama internazionale. Come abbiamo già fatto con il professor Pontieri per la Deputazione di storia calabrese, noi offriamo alcune pagine di questo archivio per gli atti della Deputazione di storia patria per la Lucania; questa se ne potrà servire senza affrontare spese per un suo nuovo organo. Io mi auguro che l'esistenza di una Deputazione di storia possa propagare l'amore della storia tra gli studiosi locali, che sono pochi oggi in Lucania, come sono pochi anche in Calabria. Questa è l'unica ragione per la quale noi abbiamo sostenuto nel passato la necessità di unire le due Deputazioni di storia patria. In ogni modo salutiamo questa nuova Deputazione facendo l'augurio che possa spingere altri giovani verso questi studi. Sarebbe però necessario arricchire le biblioteche locali; la biblioteca di Potenza è abbastanza ricca, ma ha molte lacune, come quelle di Reggio Calabria.

Sarà difficile rendere attive queste Deputazioni se non avranno accanto biblioteche specializzate così a Reggio come a Potenza. Bisognerebbe che la Direzione accademie e biblioteche si occupasse di questo problema in modo che gli studiosi trovassero in esse utili elementi e strumenti di studio.

Auguro, con queste raccomandazioni, fervida vita alla nuova Deputazione storica lucana.

PRESIDENTE. Sono lieto, e ringrazio molto il senatore Zanotti Bianco, per questa adesione data alla costituenda Deputazione di storia patria per la Lucania. Da un animo generoso non ci si poteva aspettare altro che tale adesione e un augurio così fervido e sincero.

Indubbiamente uniche regioni che rimanevano ancora da dividere, sulla base di quello che era l'intento della legge, erano la Lucania e la Calabria. Un tempo la Deputazione storica delle provincie napoletane comprendeva

idealmente tutte le regioni del Mezzogiorno d'Italia; poi, a poco a poco, col progresso degli studi, si sono venute distinguendo e costituendo a sè, sulla base delle regioni, nuove deputazioni di storia patria; vennero così, in ordine di tempo, la Sardegna, poi la Puglia, ora la Lucania. Non è un taglio netto, nè si intende di troncare ogni rapporto con la Deputazione della Calabria. Intanto il senatore Zanotti Bianco ha dichiarato or ora che mette a disposizione della Deputazione lucana l'Archivio storico della Lucania e della Calabria, da lui fondato, che ha un ventennio di vita onorata e fervida. Esso potrà continuare così ad essere l'organo, nel quale gli studiosi della Lucania potranno pubblicare i loro lavori, con il vaglio giustamente rigoroso del Direttore dell'archivio. È un Archivio che ha grandi benemerenze nel campo degli studi: non è l'amicizia personale con il senatore Zanotti Bianco che m'induce a fare questa dichiarazione, perchè dal 1930 io sono abbonato all'« Archivio » e l'ho sempre suggerito come una delle migliori palestre di studio dell'Italia meridionale.

Il senatore Zanotti Bianco ha messo in rilievo quanto scarso sia il manipolo di studiosi nelle provincie calabro-lucane, come potrebbe essere forse dannoso dividere le forze spezzettandole entro i limiti delle singole deputazioni, ed ha insistito sulla lacuna della biblioteca provinciale di Potenza. Certo le lacune non sono poche, e di vario genere, nei nostri paesi, perchè anche nel campo della cultura come in molti altri, queste nostre terre sono veramente depresse, Fenomeno doloroso, ma spiegabile. Tuttavia non sempre lo Stato ha lavorato ad eliminare gli ostacoli all'elevamento della cultura. Spesso, anzi, ha operato in senso contrario. Mi sia lecito ricordare che circa venticinque anni fa, venne ordinato che tutto il materiale archeologico, ritrovato nella nostra regione lucana, andasse a finire a Reggio Calabria. Ordine veramente pregiudizievole e grave per noi. Io ebbi allora, officiato da autorità locali, una vivace discussione col Ministro della pubblica istruzione ed Alto Commissario degli studi storici Conte di Val Cismon e insistetti perchè specialmente i resti archeologici rimanessero nel museo del capoluogo della provincia nella quale erano stati ritrovati, dove avrebbero avuto un significato evidente, mentre trasportati nella lontanissima Reggio Calabria, in ambiente tanto diverso dalla Lucania centrale, avrebbero perduto parte di quella immediatezza che avrebbero avuto se conservati sul posto. Da parte delle provincie di Matera e di Potenza non mancano sforzi e spese per eseguire scavi, per sistemare e ordinare il materiale trovato; nè mancano studiosi che lo illustrino. A Matera il museo provinciale si è arricchito della ricchissima suppellettile archeologica dovuta al fervore, alla tenacia, all'amore per le glorie locali del Ridola, e presenta ora ricche e preziose raccolte che l'attuale direttrice, la dottoressa Bracco ha ordinato, catalogato e viene illustrando con abnegazione, tanto più lodevole, in quanto difettano in Matera i mezzi di studio e gli strumenti di lavoro. Anche Potenza in questo campo qualche cosa va facendo; ha costruito pochi anni addietro un apposito Museo provinciale, nel quale già si trovano pezzi interessantissimi, che gettano una luce nuova sulla cultura della Magna Grecia e su quella della Lucania centrale e settentrionale. Pur non essendosi tentati scavi sistematici in Basilicata, specialmente in provincia di Potenza, si sono avuti ritrovamenti importanti in una zona dove nessuno avrebbe sospettato, a Pietragalla, dove, durante lavori di dissodamento, sono venute fuori statue veramente interessanti.

Ora, quando appositi istituti alimentassero l'amore per il natìo luogo sia per le remotissime forme di vita, sia per la preistoria, la protostoria, la storia da quella antica a quella vicinissima, noi speriamo che si determinerebbe anche un fervore di studi. L'osservazione del senatore Zanotti Bianco che i cultori di storia sono pochi in Lucania, è indubbiamente vera. Sono pochi anche in Calabria; speriamo tuttavia che il fatto di avere una propria Deputazione possa incitare e spronare agli studi ed anche a compiere ulteriori sacrifici per arricchire le biblioteche provinciali di Potenza e di Matera. Certo, le nostre due biblioteche hanno il difetto di tutte le altre biblioteche provinciali: nate per bisogni provinciali, devono però obbedire anche a necessità di cultura generale. Questa duplicità di compiti rende ancora più difficile la possibilità di avere biblioteche adeguate, specie là dove i mezzi finanziari non abbondano. Una prima benemerenza di queste

biblioteche provinciali è di aver potuto acquisire pubblicazioni che, altrimenti, non si saprebbe dove trovare. Ora bisogna che esse servano anche per la cultura generale. E dove non c'è una Università, come nel caso di Potenza e di Matera, è soprattutto l'amministrazione provinciale che ne sostiene l'onere principale. Ma anche lo Stato non può ignorare il problema delle biblioteche provinciali che devono rispondere a finalità di cultura generale.

Non si può dire che Potenza (e in ciò concordo col senatore Zanotti Bianco) non abbia le sue benemerenze, non abbia fatto i suoi sacrifici. Riconosco che deve fare di più. Posso assicurare che le autorità competenti e il Consiglio provinciale di Potenza sono pronti a fare nuovi, più grossi sacrifici. Ma ritengo dovere dello Stato di intervenire, come per altre biblioteche d'Italia, anche per quelle di Potenza e di Matera; intervenga il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle biblioteche, intervenga finanziariamente, in vista del nuovo concetto che le biblioteche provinciali hanno funzione culturale, di carattere generale

Il problema delle biblioteche provinciali richiede un discorso che ci porterebbe molto lontano. Potremo riparlarne in altro momento. Per ora, troncando queste mie osservazioni, termino ringraziando tutti cordialmente delle parole di consenso e degli auguri che sono stati formulati. Posso assicurare che sarà tenuto il massimo conto delle osservazioni che sono state fatte circa la vita della Deputazione storica della Lucania e il progresso degli studi in Lucania, e prendo impegno di dare impulso, per quanto sarà in me, lucano e docente di storia, a quegli studi e al culto delle tradizioni patrie.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho obiezioni da muovere al disegno di legge, illustrato così efficacemente sia dal proponente, sia dal senatore Zanotti Bianco. Il Governo si associa anzi all'augurio che la Deputazione di storia patria della Lucania contribuisca all'incremento degli studi storici in una regione che può recare un valido contributo. Riconosco che l'istituzione della Deputazione di storia patria non comporta aggravi per il bilancio dello Stato; la parte invece che riguarda la biblioteca è evidente che attende anche da parte del Ministero della pubblica istruzione un maggior contributo; ma le possibilità in questo campo sono molto limitate, e tutti lo sanno. Io credo che se possibilità maggiori saranno date, si dovrà tener presente la necessità di dare aiuti più ampi anche a queste biblioteche di centri più lontani, meno favoriti in passato, onde possano adeguarsi e partecipare più attivamente e con maggior facilità al progresso degli studi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Deputazione di storia patria per la Calabria e la Lucania, con sede in Reggio Calabria, di cui alla Tabella *A* del Regolamento per le Deputazioni di storia patria, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176, è limitata alla Calabria e comprende le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

(*È approvato*).

Art. 2.

La Deputazione di cui all'articolo 1 assume la denominazione di « Deputazione di storia patria per la Calabria » e ha sede in Reggio Calabria.

(*È approvato*).

Art. 3.

È istituita, con sede in Potenza, la « Deputazione di storia patria per la Lucania », comprendente le province di Matera e Potenza.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Deputazione di storia patria

per la Calabria e della Deputazione di storia patria per la Lucania saranno stabilite da Statuti che saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Con l'approvazione degli Statuti di cui al precedente articolo 4, cesseranno di aver vigore le disposizioni del Regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176.

GIUA. Vorrei conoscere le disposizioni del regio decreto 20 giugno 1935.

PRESIDENTE. Questo decreto, di carattere generale, stabiliva che, man mano che questi enti si fossero trasformati, si sarebbero staccati in Deputazioni a sè, autonome. Ora gradatamente questo distacco è avvenuto: è stato effettuato il distacco della Sardegna che prima dipendeva dal Piemonte; poi è stata la volta della Puglia che si è staccata dalla provincia napoletana e ora si compie quello della Lucania che si stacca dalla Calabria: così, in un certo senso, ogni regione ha la sua Deputazione.

ZANOTTI BIANCO. Nel costituire una Deputazione di storia patria per la Lucania, bisogna pensare anche alla zona di Paestum, che è una delle più ricche e più fertili zone archeologiche e che storicamente appartiene alla Lucania. Gli studi della nuova Deputazione dovrebbero estendersi all'intera Lucania, quale fu nel suo passato.

PRESIDENTE. Vorrei dare un chiarimento. Ringrazio il senatore Zanotti Bianco di questa osservazione che mi dà modo di aggiungere qualche cosa che non c'è nella relazione, nè nel disegno di legge. Nella relazione non si è potuto tener conto che delle provincie, quali esse risultano nei loro confini amministrativamente riconosciuti. Quindi non c'è altra provincia, oltre quelle di Potenza e Matera, che costituisca la Lucania. Io stesso ho insistito presso il Direttore generale per le belle arti, perchè si elimini questo non senso: che una parte del materiale del nostro territorio archeologico vada a finire a Taranto, un'altra a Bari, un'altra a Reggio Calabria e una parte dipenda invece da Salerno. Insomma noi ci sentiamo un po' « terra di nessuno », e per questo noi vogliamo guadagnare la nostra autonomia, come s'è fatto anche in altri campi. E questo modesto disegno di legge ha precisamente tale significato: io ho cercato di evitare che noi si dipenda da altri, e siccome ci sono limiti di carattere finanziario, ho ritenuto di non poter far sì che le due Direzioni archeologiche di Matera e di Potenza si potessero costituire a sè con una certa autonomia di carattere amministrativo e finanziario quando ci sono dei mezzi finanziari dati dal Ministero che si fermano, per un verso o per l'altro, sempre nei centri maggiori e non affluiscono nei centri minori. Per esempio, quando per i monumenti noi dobbiamo dipendere da Bari e per altri settori da Salerno, è evidente che la massima parte dei fondi vanno a questi due centri che hanno anche i loro bisogni, non discuto, ma siccome i mezzi sono sempre limitati, c'è poco panno per vestire, mentre molti altri sono ignudi. Questo accade anche in altri campi; si pensi, per esempio, all'Ente Riforma che ha sede in Bari: la massima parte delle terre che si distribuiscono sono invece in Lucania. C'è l'acquedotto pugliese: giustissimo che abbia sede in Bari, ma le acque vengono dalla Irpinia.

Colgo l'occasione da quello che ha detto il senatore Zanotti Bianco per concludere che certo una ridistribuzione anche territoriale si imporrebbe, ma allo stato attuale, poichè le Deputazioni vanno secondo le provincie e le provincie sono quelle, noi in questa sede non possiamo fare altro che accettare la Deputazione di storia patria con sede a Potenza e forse anche, pensiamo, con una sezione a Matera.

BARBARO. Non posso non fare un raffronto fra quelle che sono le circoscrizioni moderne e quelle che erano le circoscrizioni antiche. In verità, se non erro, e sono quanto mai sicuro di non sbagliare affatto, la Calabria e la Lucania si trovavano nella terza zona di Augusto, che ora fa capo tutta, come è logicissimo e naturale, a una sola Sopraintendenza che

abbiamo l'onore di ospitare a Reggio. Al grande e indimenticabile senatore Paolo Orsi non andrà mai abbastanza la nostra gratitudine e ammirazione, poichè è stato proprio lui che ha creato tale importante Sovraintendenza e che ha avuto la prima geniale, feconda idea del Museo nazionale della Magna Grecia, che avremo tra pochi mesi l'onore e altresì il piacere di aprire al pubblico degli studiosi e dei turisti. In sostanza bisogna cercare di armonizzare l'antico con il moderno, altrimenti ci troveremmo in una situazione molto curiosa. Per esempio, il senatore Zanotti Bianco parlava di Paestum come dipendente impropriamente da Salerno, ma che dovrebbe dipendere da Potenza. Ma Paestum, come si sa ed è stato dimostrato, era una colonia che rientrava nell'ambito di Sibari; ci troveremmo quindi in condizioni di netto contrasto fra l'attuale circoscrizione e le circoscrizioni, che la Storia ci ha tramandate. In linea di massima quindi non sarei affatto favorevole ad un provvedimento, che trasformasse la grande circoscrizione romana, alla quale noi ci ispiriamo, e ci dobbiamo sempre ispirare, con le moderne e differenti organizzazioni di carattere culturale.

PRESIDENTE. Io vorrei contenere e chiudere rapidamente questa discussione; perciò non entrerò in polemica. Tuttavia mi sia lecito fare due brevi osservazioni: questo provvedimento innanzi tutto non danneggia nessuno; se mai, può determinare un interesse nuovo da parte di cultori di storia e di archeologia della Lucania, i quali saranno fortunati e lieti di far capo sempre all'Archivio storico della Lucania e della Calabria. Bisogna poi andar cauti quando, in nome dell'antica toponomastica di regioni o di paesi, si propongono novità o nuove delimitazioni territoriali-amministrative. Spesso i nomi geografici ci fanno brutti scherzi. Pensiamo, ad esempio, al toponimo Gallia. L'Italia centrale si è chiamata Gallia per molti secoli; Senigallia ci ricorda ancora quel nome. Ancora al tempo di Cesare tutta la valle Padana era denominata Gallia Cisalpina. Anche dopo la conquista della Gallia transalpina, la vallata padana continuò a chiamarsi Gallia. Fu soltanto al tempo di Augusto che il nome Italia si estese ad un dipresso ai confini attuali. Vorremo, dopo ciò, risuscitare gli antichi nomi di Gallia cisalpina e transalpina? Ma la storia cammina. Anche i nomi geografici hanno una loro storia!

Fatte queste osservazioni, metto ai voti l'articolo 5 di cui già ho dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Resta ed altri: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (1511-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Resta ed altri: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Dal punto di vista finanziario, è da rilevare che, poichè le modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge aumentano il numero di coloro che si immettono in ruolo, aumenta l'onere. Pertanto deve essere confermato il parere contrario già dato in precedenza.

« La 5ª Commissione ritiene poi doveroso presentare all'esame della Commissione di merito i seguenti rilievi sul nuovo testo dell'articolo 5. È stato, al riguardo, osservato che non si può imporre al potere esecutivo di porre a concorso tutti i posti di organico od aventi i requisiti per essere messi in organico: ciò implica invasione dei poteri dell'esecutivo, che deve regolarsi in relazione ai possibili sviluppi anche futuri delle necessità della Amministrazione, e gravissima menomazione delle legittime aspettative di coloro che si accingono ad entrare nelle carriere del Ministero della pubblica istruzione. Bisogna pensare che per molti anni non si sono fatti concorsi, inoltre si sono create molte scuole nuove: l'obbligo di mettere

ora a concorso in un momento solo tutti i posti disponibili (allo scopo di favorire con la riserva di posti gli attuali occupanti a titolo di incarico) impone un prelevamento immediato, dalla categoria, di un grande numero di aspiranti, con evidente danno per la relativa qualità, laddove la distribuzione in più concorsi permetterebbe un prelevamento proporzionale tra gli attuali aspiranti e le future nuove leve, con vantaggio indiscusso della scuola ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI, *relatore*. I colleghi ricorderanno che questo disegno di legge ebbe un *iter* piuttosto tormentato. Esso, nato in un momento di tensione polemica, si propone di conferire una certa stabilità agli insegnanti incaricati e supplenti che si trovino in certe condizioni, cioè che abbiano prestato servizio per un certo periodo con determinate qualifiche. Il disegno di legge dice esplicitamente che tale beneficio riguarda solamente, *una tantum*, coloro che in queste condizioni si vengono a trovare adesso e non costituisce un precedente per il futuro. Ancora: il disegno di legge dice esplicitamente che « il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo ».

Non si tratta quindi di creare un nuovo ruolo speciale transitorio; si tratta di continuare a tenere questi insegnanti in servizio col trattamento che essi hanno attualmente. Essi sono ora soggetti, all'inizio di ogni anno scolastico, al rischio di non avere confermato l'incarico; il disegno di legge si propone di stabilizzarli nella loro condizione e di garantirli che, qualora il loro posto venga coperto da insegnanti di ruolo vincitori di concorso, essi potranno ripiegare su altri posti che la legge mette a loro disposizione.

Questo è lo spirito generale del disegno di legge.

Quando noi discutemmo nella nostra Commisione a quali categorie di insegnanti tale beneficio dovesse esser concesso, ci fu una grossa questione preliminare che mi permetto di ricordare ai colleghi. Si sostenne da una parte che il beneficio dovesse essere concesso soltanto agli insegnanti non di ruolo, in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, i quali avessero insegnato con una qualifica non inferiore a « valente » per un certo numero di anni. Da un'altra parte si sostenne invece l'opportunità di estendere questo beneficio anche agli insegnanti che, pur non avendo l'abilitazione, potessero però conseguire la così detta abilitazione didattica a norma dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440. Come relatore io mi feci allora portavoce di questa seconda esigenza.

Ma fra le due tesi in contrasto prevalse qui, al Senato, la più restrittiva. La Camera dei deputati è stata di contrario avviso, ed io sono lieto che l'emendamento da essa apportato ci consenta di riconsiderare il problema. Confido che la tesi meno rigida possa avere il consenso non solo dei molti fautori che essa ebbe in questa Commissione nella prima lettura del disegno di legge, ma anche degli altri, perchè il testo emendato che la Camera ci propone è meno largo di quello che il Senato respinse, e tale che su di esso possono facilmente rifluire i consensi di tutti.

Al secondo comma dell'articolo 1 si dice infatti:

« Conseguiranno parimenti la stabilità gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano una abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico o di insegnamento della durata prevista al primo comma ».

Non si tratta quindi di stabilizzare fin d'ora questi insegnanti, solo in forza della presunzione che essi potranno avere domani l'abilitazione didattica, salvo poi a togliere loro la stabilità. Noi per ora non facciamo niente: diciamo solo che se questi insegnanti si troveranno ancora in servizio quando avranno conseguito l'abilitazione didattica, il beneficio della stabilizzazione previsto dal presente disegno di legge si applicherà anche a loro.

Credo che, considerando il problema nel suo complesso, la nostra Commissione potrebbe

accettare questa modificazione apportata dalla Camera dei deputati. Essa non comporta nessun onere nuovo: infatti questi posti di insegnamento già esistono ed il disegno di legge in esame non immette nei ruoli degli insegnanti, ma si limita a stabilizzarli nell'incarico, conservando loro il trattamento economico che spetta agli incaricati e ai supplenti.

L'articolo 1 è stato allargato ulteriormente dalla Camera dei deputati su un altro punto. Sono stati infatti ammessi al beneficio della stabilizzazione anche gli insegnanti « che abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56, 1956-57, ove abbiano riportato in detti anni una qualifica non inferiore a valente ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui l'onere c'è, perchè si dà una stabilizzazione anche a chi attualmente non ricopre un posto.

LAMBERTI, *relatore*. Si è pensato che non ci si poteva limitare agli insegnanti dell'anno scolastico 1955-56; bisognava introdurre anche quelli del 1956-57.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si dà una stabilizzazione non solo agli insegnanti che coprono un posto, ma anche a tutti quelli che occupavano un posto prima e dopo; quindi possono anche sovrapporsi gli uni agli altri. Questa è la conseguenza dell'emendamento; non si può perciò dire che non comporti un onere. Un insegnante che abbia insegnato nel 1954-55 e non abbia insegnato nell'anno seguente, verrebbe ugualmente stabilizzato. Quindi, in riferimento allo stesso incarico, vengono stabilizzate due persone. È evidente che in questo caso l'onere c'è.

LAMBERTI, *relatore*. Il presente disegno di legge era in discussione nell'anno scolastico 1955-56; si è perciò creata indubbiamente, in coloro che insegnavano in quel momento, una legittima aspettativa, la quale verrebbe a cadere qualora noi ci limitassimo a spostare il traguardo dall'anno scolastico 1955-56 all'anno scolastico 1956-57. D'altra parte sarebbe illogico mantenere il traguardo 1955-56. La Camera dei deputati se l'è cavata mantenendo la nostra formula e aggiungendovi: « o che abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56, 1956-57, ove abbiano riportato in detti anni una qualifica non inferiore a valente ».

Indubbiamente, la situazione è un po' confusa: stabilizziamo degli insegnanti che di fatto, in questo momento, nella scuola non ci sono. Penso però che nel conferimento degli incarichi e delle supplenze ci sia una certa latitudine.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sul piano nazionale, non su quello locale.

LAMBERTI, *relatore*. Ma l'articolo 3 prevede un'utilizzazione degli insegnanti sul piano nazionale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senatore Lamberti, accadrà certamente che a Pasqua avremo ancora degli insegnanti che non hanno avuto confermato il posto nella loro sede o nelle province vicine alle quali si sono rivolti, e che poi scopriranno che all'estremo opposto dell'Italia c'era un posto che, secondo questo articolo del presente disegno di legge, spettava loro, e quindi lo reclameranno alla fine dell'anno.

LAMBERTI, *relatore*. Suppongo che queste obiezioni siano state fatte anche alla Camera dei deputati. Che cosa è stato risposto in quella sede? Non possiamo ignorare le ragioni che hanno ispirato i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento e mi domando se sia possibile trovare una formula diversa da quella in questione. Abbiamo creato una legittima aspettativa fra gli insegnanti dell'anno 1955-56. Nel frattempo però è venuto ad aggiungersi un altro anno scolastico. Cosa ne facciamo degli insegnanti dell'anno 1956-57? E c'è anche una altra categoria: coloro che hanno sostenuto l'ultimo concorso, che hanno conseguito l'idoneità o l'abilitazione, e in seguito a questa abilitazione hanno ottenuto l'insegnamento in questo ultimo anno, e hanno quindi un solo anno di insegnamento. Forse l'anno precedente essi non avevano nemmeno presentato domanda per ottenere un incarico, perchè si stavano

preparando al concorso. E noi vorremmo ora tenerli fuori? Se ci mettiamo su un piano di larga comprensione delle esigenze degli insegnanti noi dovremmo, non solo accogliere l'emendamento della Camera dei deputati, ma allargarlo, comprendendo anche tutti i recenti abilitati che hanno avuto un incarico nel 1956-1957. Gli inconvenienti ai quali faceva cenno il rappresentante del Governo riguardano forse più che altro la formulazione dell'articolo 3, nel quale la Camera ha creduto opportuno di abolire quel limite delle tre province che noi avevamo fissato appunto per evitare tali inconvenienti: ne riparleremo quando discuteremo l'articolo 3.

Riassumendo il mio pensiero sulle modifiche all'articolo 1, proporrei di accettare il testo così come è stato allargato dalla Camera dei deputati, aggiungendo alla fine del primo comma quanto segue: « Per gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso è sufficiente aver prestato servizio con la qualifica non inferiore a " valente " nell'anno scolastico 1956-57 ».

Seguirebbe il secondo comma, così come è stato formulato dalla Camera dei deputati.

Ci siamo, ormai, incamminati su una determinata strada e non possiamo assolutamente tornare indietro. Non possiamo, oramai, negare l'approvazione del disegno di legge in discussione. Abbiamo assunto un formale impegno nei confronti degli insegnanti non di ruolo di istituti e scuole secondarie statali e dobbiamo assolutamente giungere alla loro stabilizzazione nell'incarico.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Effettivamente da parte del Governo era stato assunto l'impegno di arrivare, quanto prima, a dare, agli insegnanti abilitati, la stabilità nell'incarico.

Nel corso dell'*iter* parlamentare, però, fu chiesto l'allargamento del beneficio ai non abilitati; proposta che, se fosse stata accolta, avrebbe modificato in modo anticostituzionale il disegno di legge in discussione, in quanto sarebbe stata disposta la stabilità nell'incarico per insegnanti che hanno meriti relativi, a danno di moltissimi giovani in possesso di ottimi requisiti. Soprattutto la formulazione di tale proposta ha fatto sì che la discussione sul disegno di legge in esame si protraesse oltre misura. Proseguendo di tale passo, per gli insegnanti abilitati, diverrà più facile conseguire una libera docenza, che ottenere una cattedra in una scuola secondaria.

LAMBERTI, *relatore*. Ritardando ulteriormente l'approvazione del disegno di legge in discussione, sorgeranno, senza dubbio, altre complicazioni; ed invece urge sistemare gli insegnanti incaricati per il prossimo anno scolastico. È opportuno cercare di giungere ad una soluzione accettabile, nel minor tempo possibile; però vi sono giuste necessità di cui bisogna tener assolutamente conto. Pertanto propongo di approvare il testo dell'articolo 1 così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, apportandovi la sola modifica della estensione del beneficio agli abilitati dell'ultimo concorso, modifica che ritengo conforme allo spirito del disegno di legge in esame.

La proposta si giustifica con la considerazione che i nuovi abilitati, i quali avessero rinunciato a chiedere un incarico per prepararsi degnamente ad un concorso, avrebbero perduto del terreno prezioso in confronto degli altri colleghi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, la Camera dei deputati non ha creduto di accettare la limitazione delle tre provincie contenuta nel testo approvato dal Senato. Ritengo che sarebbe opportuno ritornare a quel testo per evitare gli inconvenienti ricordati poc'anzi dal rappresentante del Governo.

Passando all'articolo 5, penso che sarebbe pure opportuno, per non metterci in contrasto con una prassi ormai consueta, ritornare al testo da noi già approvato.

Non essendo stati apportati emendamenti agli articoli 6 e 7, resta da esaminare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 8. Al primo comma di tale articolo sono state aggiunte le parole « nelle Accademie di belle arti e nella Scuola militare " Nunziatella " di Napoli ». Con la definizione « Scuola militare " Nunziatella " di Napoli » si intenderebbe indicare tutte le scuole di tale tipo, dato che essa è l'unica scuola militare oggi esistente in Italia. Non ritengo opportuna la specificazione « nelle Accademie di belle arti », le quali rientrano in tutt'altro ordinamento; infatti,

mentre i licei artistici sono scuole secondarie, le Accademie di belle arti appartengono all'ordine universitario.

PRESIDENTE. Anche i professori universitari hanno chiesto, però, la stabilizzazione della loro posizione.

LAMBERTI, *relatore*. Tale fatto, comunque, non significa che sia opportuna la loro inclusione in una legge che riguarda gli insegnanti delle scuole secondarie.

Sono invece favorevole alla estensione del provvedimento agli insegnanti della Scuola militare « Nunziatella » di Napoli.

Quanto al secondo comma dell'articolo 8, la Camera dei deputati ha soppreso le parole finali « o abilitati nei concorsi », sostituendole con le parole « oppure che abbiano prestato servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia od in materia affine nello stesso tipo di istituto od in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a " ottimo " per il periodo previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ». Dati i diversi criteri esistenti per i tipi di scuole elencate, il testo approvato dalla Camera dei deputati mi sembra il più adatto.

La VI Commissione permanente della Camera dei deputati ha altresì ritenuto opportuno di aggiungere al citato articolo 8 un comma in cui viene specificato che « i benefici di cui all'articolo 5 sono estesi a tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, indicati nel primo comma del presente articolo, che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ». Tale aggiunta mi sembra oziosa, pericolosa anzi. Infatti con la citata specificazione si dovrebbe presumere che tra gli insegnanti di cui all'articolo 5 non si debbano comprendere quelli degli Istituti di istruzione artistica, come invece è nostra intenzione. Il comma aggiuntivo approvato dalla Camera dei deputati è pertanto pleonastico, non solo, ma può dar luogo a equivoci in sede di applicazione della legge. Ne propongo la soppressione.

RUSSO LUIGI. Sono del parere che sarebbe meglio sottoporre il nuovo testo del disegno di legge in discussione all'esame della Commissione finanze e tesoro.

ROFFI. La necessità di questo provvedimento nasce dal fatto che il Governo non ha provveduto tempestivamente alla creazione di nuove cattedre ordinarie. Ricordo a tal proposito che tre anni fa presentai un disegno di legge con il quale si istituivano cattedre ordinarie per l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie, la cui discussione fu rinviata in seguito all'entrata in vigore della legge delega. Ma poi il Governo, in sede di delega, non ha affatto provveduto per tale settore che rimane tuttora scoperto. In tali condizioni, appare evidente l'urgenza di rendere operante quanto stabilito con il disegno di legge in esame, che, se non risolve il problema, migliora almeno la situazione degli insegnanti incaricati. Sarei pertanto dell'avviso di apportare al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il minor numero possibile di emendamenti, così da eliminare il pericolo che la Camera, cui il disegno di legge in discussione dovrà ritornare, ce lo restituisca ulteriormente emendato. D'altra parte vi è già un parere negativo espresso dalla Commissione finanze e tesoro nei confronti di talune modifiche apportate dalla Camera, per l'onere che esse comportano, onere che non è tale, in verità, da giustificare tale atteggiamento. Ad evitare comunque ulteriori ritardi nell'approvazione credo che convenga aderire al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro ed approvare il disegno di legge con gli emendamenti proposti dal senatore Lamberti.

A questa proposta di approvare il disegno di legge voglio aggiungere l'augurio che quello in esame sia veramente l'ultimo provvedimento di natura eccezionale. La vera soluzione infatti, in tale settore, è una sola: quella cioè di un ampliamento del numero dei posti di ruolo ordinario e della periodicità annuale dei concorsi. Solo così si potrà arrivare ad un risanamento della Scuola.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Mi sembra che la portata del disegno di legge in esame sia notevole. Noi sappiamo che chi risulta idoneo in un concorso finisce quasi sempre per occupare la cattedra. Pochi mesi or sono fu bandito un concorso per cinque posti di primario chirurgo negli Ospedali Riuniti di Roma.

Furono compilati due elenchi, quello dei vincitori e quello degli idonei. Dei vincitori, uno morì, un altro fu colpito dai limiti di età, ed i loro posti furono occupati da due degli idonei. Il procedimento è pressochè analogo in tutti i campi, con il risultato che si chiude la strada ai giovani più preparati. Stiamo evidentemente consacrando un principio pericoloso e grave. Il senatore Lamberti ha detto giustamente che al punto cui siamo arrivati, non possiamo fare a meno di approvare il disegno di legge in esame. Però oltre che al presente noi dobbiamo guardare anche al futuro. Mi auguro perciò che quello in esame sia veramente l'ultimo disegno di legge di sanatoria e che per il futuro si formi solo, per ogni concorso, l'elenco dei vincitori e non degli idonei. Il numero degli idonei, tutt'al più, non dovrebbe superare la metà dei posti messi a concorso, altrimenti continueremo a sbarrare la strada ai giovani più meritevoli.

TIRABASSI. Condivido le proposte formulate dal senatore Lamberti.

CERMIGNANI. Un disegno di legge come quello in discussione, con il quale ci si propone di risolvere una parte dei problemi riguardanti la Scuola, non poteva essere ovviamente perfetto. Ma credo che non riusciremo in questa od in altra sede a varare una legge perfetta.

Concordo sui miglioramenti proposti dal senatore Lamberti, e particolarmente per ciò che concerne l'inclusione degli abilitati nell'ultimo concorso, perchè non sarebbe concepibile che proprio tali insegnanti venissero esclusi.

Per quanto si riferisce agli insegnanti delle Accademie di belle arti, vorrei far presente che in determinate occasioni le Accademie di belle arti fanno parte dell'ordine universitario e in determinate altre sono trattate alla stregua degli istituti medi superiori. Vorrei perciò che anche agli insegnanti delle Accademie di belle arti fossero concessi i benefici contemplati dal presente disegno di legge.

Pregherei altresì il senatore Lamberti di non insistere sulla richiesta di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8 del disegno di legge in esame; si tratta infatti di un chiarimento che può non essere superfluo.

PRESIDENTE. La valutazione se le Accademie di belle arti siano o no di carattere universitario non dipende da noi. Risulta dalle tabelle che i professori delle Accademie di belle arti sono considerati alla stregua dei professori universitari.

GIUA. Non desidero assumere una veste critica; nè in me vi è alcuna intenzione di confutare le giuste osservazioni fatte dai senatori Russo e Paolucci di Valmaggiore. Solo vorrei prendere lo spunto da alcune affermazioni che si sono avute nel corso della discussione sul conto degli incaricati nelle scuole medie e, in generale, nelle scuole statali. Una parola definitiva sull'argomento potrebbe forse essere pronunciata dal Governo, ma è molto probabile che in tal caso si abbia una ulteriore affermazione delle ragioni di bilancio che, in ogni caso, non ritengo ragioni valide. Il fatto è che in Italia da tempo si registra il fenomeno dell'aumento della popolazione e del graduale inserimento delle masse popolari nella vita superiore e culturale della Nazione. Dovendo di conseguenza aumentare il numero delle scuole, aumenta anche il numero delle cattedre disponibili. Purtroppo, però, esigenze di bilancio impediscono che si creino posti di ruolo parallelamente alle necessità delle scuole, che inevitabilmente sorgono nei grandi quanto nei piccoli centri. Per tali ragioni considero importante la funzione del disegno di legge sul quale stiamo discutendo. Non sono invece d'accordo con coloro i quali considerano gli incaricati, che rimangono tali, quali scarti della vita del popolo italiano. Personalmente ritengo che chi ha conseguito l'abilitazione è come se avesse vinto un concorso. Il Ministero della pubblica istruzione ha necessità di fare una distinzione tra vincitori di un concorso e abilitati. Tale necessità, che è conseguente a ragioni di bilancio, non deve peraltro portare ad affermare che gli abilitati non siano insegnanti adeguatamente preparati. Vi sono dei giovani preparatissimi, non solo in quel che concerne la disciplina per la quale concorrono, ma nell'intero complesso culturale.

E dobbiamo sentirci umiliati di non poter offrire a tali giovani un posto ben retribuito.

Il problema dell'incremento nella scuola degli incarichi va affrontato e risolto in modo graduale, non misconoscendo cioè i diritti degli incaricati i quali chiedono una stabilizzazione di tutti gli incaricati. Nè si può dire che nella risoluzione di tale problema i Provveditori agli studi abbiano dato un valido aiuto; purtroppo si verifica generalmente nel nostro Paese, che chi raggiunge gli alti gradi si ritiene quasi in dovere di disinteressarsi di coloro che stanno in basso.

Sono pertanto sicuro che, approvando il disegno di legge in esame, noi compiremo nell'interesse dei giovani e dei vecchi incaricati un atto che andrà a vantaggio della Scuola italiana.

LAMBERTI, *relatore*. Desidero cancellare la eventuale impressione di contrarietà alla sostanza del disegno di legge in discussione, che posso avere involontariamente dato. Rifacendomi anche a quanto detto nel corso della precedente discussione, non ritengo che perseguire la stabilizzazione degli insegnanti incaricati sia nella sostanza un proposito non buono. Piuttosto ritengo che tale scopo si sarebbe potuto meglio conseguire integrando opportunamente la legge sullo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo, senza sbandierare il disegno di legge di cui ci stiamo occupando come qualcosa di assolutamente nuovo, dato che la stabilizzazione completa noi non l'assicuriamo nemmeno con tale provvedimento.

Il disegno di legge in esame mi sembra poco felice se considerato come un provvedimento a sè, ma non sono affatto contrario alla sua sostanza, e quindi alla sua approvazione.

È esatta d'altronde anche la considerazione fatta dal senatore Roffi che nella scuola si avranno sempre insegnanti incaricati. Nè potrebbe essere altrimenti, almeno perdurando la validità delle attuali disposizioni. Infatti, esisteranno sempre in piccoli centri piccole scuole nelle quali talune cattedre, come lingue straniere, disegno, matematica, non potranno esere elevate a ruolo per insufficienza di ore settimanali. Quindi, un certo numero di posti disponibili per le assegnazioni per incarico vi saranno sempre nella Scuola italiana. Tenendo conto di tale realtà, tendiamo appunto a limitare il più possibile gli spostamenti degli insegnanti da scuola a scuola e a stabilizzare con una soluzione accettabile coloro i quali prestano servizio in forza di una abilitazione.

Sono comunque grato ai componenti la Commissione i quali mi sembra che, in linea di massima, abbiano espresso parere favorevole alle proposte da me formulate sul disegno di legge in discussione. Ritengo di dover insistere su tali proposte, anche per quanto riguarda la obiezione sollevata dal senatore Cermignani sulla fondatezza della inclusione delle Accademie di belle arti tra gli istituti superiori, specie dopo la precisazione dovuta al Presidente.

Per quanto concerne le obiezioni mosse circa le conseguenze che potrebbero derivare dalla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8, poichè dal verbale della discussione risulterà che la abbiamo concordemente approvata perchè riteniamo pleonastico il contenuto di tale comma, è chiaro che nemmeno alla Camera domani vi potranno essere dubbi sulle ragioni che hanno determinato tale emendamento.

Rimane da valutare la posizione della Commissione finanze e tesoro. Nego che le aggiunte apportate e gli allargamenti decisi dalla Camera dei deputati comportino un ulteriore onere. L'inclusione nel beneficio della stabilizzazione di una o di un'altra categoria non modifica la portata dell'onere che lo Stato deve sostenere per pagare un certo numero di insegnanti incaricati: che siano stabilizzati o no al Ministero non deve interessare. Pertanto la Commissione finanze e tesoro potrà muoverci dei rilievi, ma non potrà opporre un *veto* a norma dell'articolo 81 della Costituzione perchè il provvedimento non propone un problema di copertura. Tali insegnanti infatti debbono essere pagati ovunque insegnino. L'obiezione deve essere accolta solo per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge in discussione, perchè in tal caso si ha effettivamente un maggior onere, dovendosi, secondo il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, mettere a concorso tutti i posti che risultino disponibili. L'ostacolo comunque può essere eliminato, ritornando al testo dell'articolo 5 da noi già approvato.

Approvando tali proposte, ritengo che il disegno di legge in discussione potrà trovare accoglimento anche alla Camera dei deputati. Potremo così rendere operanti provvedimenti che si imponevano, scongiurando parimenti il pericolo di trovarci ogni anno di fronte al problema degli insegnanti incaricati.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rilevo che se effettivamente si torna al testo del Senato per l'articolo 3, possono essere accolti con maggiore tranquillità gli emendamenti all'articolo 1. Per quanto riguarda l'articolo 1 tuttavia mi domando se non si potrebbe, in vista degli allargamenti portati dalla Camera, ripristinare il testo iniziale circa l'abilitazione specifica. Come i senatori ricordano, infatti, nel testo inizialmente approvato dalla Camera si richiedeva l'abilitazione relativa all'insegnamento impartito; fu poi il Senato ad introdurre il comma della abilitazione generica, per compensare, se così può dirsi, la restrizione operata circa gli insegnanti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955. Ora che questi ultimi sono di nuovo ammessi ai benefici della legge non vi è ragione di non tornare al principio della abilitazione specifica.

Per il resto mi associo alle proposte del relatore e mi auguro che il disegno di legge divenga il più presto possibile operante.

LAMBERTI, *relatore*. Non vorrei che, accogliendo le proposte formulate dal rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame incontrasse difficoltà per la sua approvazione da parte della Camera dei deputati.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In verità si tratterebbe proprio di tornare al testo già approvato dalla Camera, che fu poi modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Poichè ritengo che sia stato raggiunto un sostanziale accordo sulle proposte formulate dal senatore Lamberti e poichè le precisazioni e gli emendamenti proposti permettono di superare le obiezioni della Commissione finanze e tesoro, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato 7 mesi di servizio o che abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56, 1956-57, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove abbiano riportato, in detti anni, una qualifica non inferiore a « valente ».

Conseguiranno parimenti la stabilità gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano una abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico o di insegnamento della durata prevista al primo comma.

Il Sottosegretario di Stato propone di sostituire nel primo comma, alle parole « di un titolo di abilitazione all'insegnamento » le altre: « del titolo di abilitazione relativo all'insegnamento impartito ». Ciò porterebbe però alla soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge.

ROFFI. Ma come possiamo sopprimere un articolo già approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per eliminare ogni difficoltà ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Alla fine del primo comma il relatore propone di aggiungere il seguente periodo:

« Per gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso è sufficiente aver prestato servizio, con una qualifica non inferiore a " valente ", nell'anno scolastico 1956-57 ».

Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

L'articolo 2 non ha subìto modificazioni. Nè do comunque lettura:

Art. 2.

Gli insegnanti in possesso di abilitazione diversa o parziale rispetto all'insegnamento impartito, compatibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, devono essere adibiti, appena se ne presenti la possibilità, ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto.

L'articolo 3 è stato modificato dalla Camera nel secondo comma. Ne do lettura:

Art. 3.

Agli insegnanti di cui all'articolo 1, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, si applicano le norme previste dall'articolo 3, commi 4° e 5°, della legge 19 marzo 1955, n. 160. Gli insegnanti eventualmente rimasti privi di posto sono utilizzati su conforme parere dalla Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per insegnamenti diversi anche in posti con orario non completo e in più di una scuola possibilmente fino al raggiungimento di 18 ore settimanali di servizio.

Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra verranno utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo *C*, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o in posti di insegnamento disponibili in altre provincie.

LAMBERTI, *relatore*. Propongo che per il secondo comma dell'articolo 3 sia ripristinato il testo già approvato dal Senato così formulato:

« Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo *C*, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o su loro domanda, in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre provincie; nella domanda potranno essere indicate non più di tre provincie ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Lamberti di ripristinare il testo già approvato dal Senato per il secondo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 così modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 4 non è stato modificato. Ne do lettura:

Art. 4.

Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo.

La Camera dei deputati ha invece modificato i primi due commi dell'articolo 5, che risulta così formulato:

Art. 5.

I bandi di concorso a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge comprenderanno tutti i posti che risultino dispo-

nibili, sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi requisiti necessari per essere compresi nell'organico.

In tali concorsi la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico. Qualora il numero dei vincitori, risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione.

Le cattedre lasciate vacanti dai vincitori provenienti dal ruolo ordinario saranno aggiunte al contingente del concorso riservato.

LAMBERTI, *relatore*. Propongo il ripristino, per i primi due commi di questo articolo, del testo già approvato dal Senato, che era così formulato:

« Nei concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico, e siano in possesso dell'abilitazione. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Aggiungerei però, al sesto rigo di tale comma, dopo la parola: « abilitazione », le parole: « per la classe di concorso a cui partecipano ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare pongo in votazione la proposta del senatore Lamberti di ritornare, per l'articolo 5, al testo già approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'articolo 6 e l'articolo 7 non sono stati modificati. Ne do lettura:

Art. 6.

Non possono usufruire dei benefici della presente legge gli insegnanti che abbiano cessato di appartenere ai ruoli per una delle cause per le quali non è consentita la riassunzione nei ruoli stessi.

Decadono dalla stabilità nell'incarico coloro per i quali sopravvengono motivi di inidoneità fisica o didattica o che incorrano in una delle sanzioni disciplinari di cui al numero 3°) e seguenti dell'articolo 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonchè coloro che per due anni scolastici consecutivi riportino qualifiche inferiori a « valente ».

Art. 7.

Per gli insegnanti che conseguano la stabilità nell'incarico restano in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

L'articolo 8 è stato approvato dalla Camera nel seguente testo che, escluso il penultimo comma — identico a quello approvato dal Senato —, contiene numerosi emendamenti:

Art. 8.

Tutte le norme contenute negli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, anche agli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nei Conservatori di musica, nei Licei artistici, negli Istituti e nelle Scuole di arte, nelle Accademie di belle arti e nella Scuola militare « Nunziatella » di Napoli.

Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti di cui all'articolo 1 quelli che siano stati compresi in terne, o dichiarati idonei, oppu-

re che abbiano prestato servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia od in materia affine nello stesso tipo di istituto o in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a « ottimo » per il periodo previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

In particolare, gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano disponibili perchè soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono utilizzati nello stesso istituto finchè perdura tale indisponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini, o presso altri istituti dello stesso grado o di grado inferiore in posti di insegnamento di materie identiche o affini.

L'affinità fra le varie materie, prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli Capi di istituto.

I benefici di cui all'articolo 5 sono estesi a tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, indicati nel primo comma del presente articolo, che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico

LAMBERTI, *relatore*. Propongo di sopprimere nel primo comma le parole: « nelle Accademie di belle arti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del senatore Lamberti di sopprimere nel primo comma dell'articolo le parole: « nelle Accademie di belle arti ».

(*È approvata*).

LAMBERTI, *relatore*. Propongo poi la soppressione dell'ultimo comma aggiunto dalla Camera e che mi sembra del tutto superfluo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta soppressiva del senatore Lamberti.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 8 così modificato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.